

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 20 aprile 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026.

2. Il centro di saggio «CTS Agro S.r.l.s.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 27 giugno 2024

Il direttore: CAIO FARAGLIA

24A03531

DECRETO 2 luglio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 22 novembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Considerato che è stato svolto nelle date del 20 e 21 maggio 2024 un sopralluogo congiunto con funzionari ministeriali e regionali, che ha portato alla ridefinizione degli importi pur mantenendo invariati i territori delimitati;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti del 22 novembre 2022 nella Città metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova, Rovigo, Verona, Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Padova:

piogge persistenti del 22 novembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Anguillara Veneta, Baone, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Boara Pisani, Casale di Scodosia, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Correzzola, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Megliadino San Vitale, Monselice, Pozzonovo, Rovolon, Saccolongo, Sant'urbano, Stanghella, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vò;

Rovigo:

piogge persistenti del 22 novembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano Polesine, Castलगuglielmo, Canda, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Villamarzana;

Città metropolitana di Venezia:

piogge persistenti del 22 novembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Cavarzere, Caorle, Chioggia, Cona, Eraclea, San Michele Al Tagliamento, Torre di Mosto;



Verona:

piogge persistenti del 22 novembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Belfiore, Cazzano Di Tramigna, Roncà, Roveredo di Guà, San Martino Buon Albergo, Soave;

Vicenza:

piogge persistenti del 22 novembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Barbarano Mossano, Montegaldella, Orgiano, Sossano, Torri Di Quartesolo, Val Liona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A03534

DECRETO 2 luglio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Considerato che è stato svolto nelle date del 20 e 21 maggio 2024 un sopralluogo congiunto con funzionari ministeriali e regionali, che ha portato alla ridefini-

zione degli importi pur mantenendo invariati i territori delimitati;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori darmeggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nella Città metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova, Treviso, Verona e Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Padova:

piogge persistenti dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Cervarese Santa Croce, Legnaro, Merlara, Rovolon, Saccolongo, San Giorgio Delle Pertiche, Saonara, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere;

Treviso:

piogge persistenti dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Oderzo, Roncade, Valdobbiadene, Vidor;

Città metropolitana di Venezia:


piogge persistenti dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Camponogara, Campolongo Maggiore, Caorle, Cavallino Treponti, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Jesolo, Meolo, Mirano, Musile di Piave, Fossò, Santa Maria di Sala, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Strà, Vigonovo;

Verona:

piogge persistenti dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Legnago, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Zimella;



Vicenza:

piogge persistenti dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Barbarano Mossano, Bassano Del Grappa, Chiampo, Colceresa, Costabissara, Creazzo, Marostica, Orgiano, Poiana Maggiore, Romano D'Ezzelino, Sarcedo, Sarego, Sossano, Val Liona, Vicenza, Villaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A03535

DECRETO 2 luglio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto nel mese di maggio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Considerato che è stato svolto nelle date del 20 e 21 maggio 2024 un sopralluogo congiunto con funzionari ministeriali e regionali, che ha portato alla ridefinizione degli importi pur mantenendo invariati i territori delimitati;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'ap-

plicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° maggio al 31 maggio 2023 nella Città metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Padova: piogge alluvionali dal 1° maggio al 31 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Abano Terme, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Conselve, Correzzola, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Polverara, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio in Bosco, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tribano;

Rovigo: piogge alluvionali dal 1° maggio al 31 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canaro, Canda, Fiesso Umbertiano, Giacciano Con Baruchella, Lendinara, Occhiobello, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po;

Treviso: piogge alluvionali dal 1° maggio al 31 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Meolo, Monastier di Treviso, Ponte di Piave, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta;

Città metropolitana di Venezia: piogge alluvionali dal 1° maggio al 31 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Campolongo Maggiore, Cavarzere, Chioggia, Cona, Fossò, Strà;



Verona: piogge alluvionali dal 1° maggio al 31 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Castagnaro, Legnago, San Martino Buonalbergo, Villa Bartolomea, Zevio;

Vicenza: piogge alluvionali dal 1° maggio al 31 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Breganze, Camisano Vicentino, Cartigliano, Cassola, Gambellara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Lonigo, Montegalda, Sarego, Sossano, Tezze sul Brenta, Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A03536

DECRETO 2 luglio 2024.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Considerato che è stato svolto nelle date del 20 e 21 maggio 2024 un sopralluogo congiunto con funzionari ministeriali e regionali, che ha portato alla ridefini-

zione degli importi pur mantenendo invariati i territori delimitati;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024 nella Città metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Padova: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Abano Terme, Agugliaro, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Campodarsego, Campodoro, Casalerugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Curtarolo, Due Carrare, Limena, Maserà, Masi, Masanzago, Megliadino San Vitale, Merlara, Montegrotto Terme, Piacenza d'Adige, Piombino Dese, Polverara, Pontelongo, Ponso, Padova, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò, Rovolon, Saccolongo, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Selvazzano Dentro, Teolo, Trebaseleghe, Veggiano, Vighizzolo d'Este, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Vigonza, Vo;


Rovigo: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Ceneselli, Crespino, Ficarolo, Gaiba, Lendinara, Salara, Stienta, Trecenta;

Treviso: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Breda di Piave, Chiarano, Fontanelle, Mogliano Veneto, Monastier, Oderzo, Ponte di Piave, Resana, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Zero Branco;

Città Metropolitana di Venezia: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024;



provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Dolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mirano, Mira, Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Venezia;

Verona: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Angiari, Arcole, Bovolone, Cerea, Mimerbe, Roverchiara, San Bonifacio, Terrazzo;

Vicenza: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Albettono, Arcugnano, Barbarano Mossano, Brendola, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Monteviale, Montecchio Maggiore, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Nanto, Orgiano, Sarego, Sossano, Sovizzo, Val Liona, Vicenza, Villaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A03537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 giugno 2024.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Cefepime/Enmetazobactam, «Exblifep». (Determina n. 160/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del

